

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNITÀ DELLA PAGANELLA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Rep. n. \_\_\_\_ Atti privati**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL “SERVIZIO BIBLIOTECARIO DELLA PAGANELLA”.**

Tra le parti:

1. La Comunità della Paganella, in persona del Presidente pro-tempore Donata Sartori, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Andalo, in piazzale Paganella n. 3, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. 21 di data 29 dicembre 2014, esecutiva, codice fiscale n. 96085230223;
2. Il Comune di Andalo, in persona del Sindaco pro-tempore, Paolo Catanzaro, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Andalo, piazza Centrale n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 50 di data 18.12.2014, esecutiva, codice fiscale n. 00319630224;
3. Il Comune di Cavedago, in persona del Sindaco pro-tempore Marco Clamer, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cavedago, piazza S. Lorenzo n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 28 di data 22.12.1014, esecutiva, codice fiscale n. 80008770226;
4. Il Comune di Fai della Paganella, in persona del Sindaco pro-tempore Gabriele Tonidandel, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fai della Paganella, via Villa n. 21, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 27 di data 23.12.2014, esecutiva, codice fiscale n. 00431040229;
5. Il Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro-tempore Ruggero Franchi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Molveno, piazza Marconi n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 43 di data 30.12.2014, esecutiva, codice fiscale n. 00149120222;
6. Il Comune di Spormaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore Mirco Pomarolli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Spormaggiore, piazza Fiera n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 39 di data 23.12.2014, esecutiva, codice fiscale

n. 00318880226;

PREMESSO:

- che al fine di assicurare ai cittadini residenti ed ospiti nei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore, il servizio di pubblica lettura di base, integrato nel Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987 n. 12 e ss.mm., organizzato secondo criteri di efficienza e standard biblioteconomici adeguati, denominato "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta", le rispettive Amministrazioni comunali hanno stipulato apposita convenzione in data 26 dicembre 2003 con cui hanno disciplinato le modalità di organizzazione del servizio ed i reciproci rapporti derivanti dalla stessa convenzione;
- che il servizio bibliotecario ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale delle Comunità locali, soddisfacendo, e al tempo stesso promuovendo, le esigenze di informazione, documentazione, lettura e studio, oltre che svolgendo un'azione di stimolo e sostegno all'attività culturale presente all'interno dei Comuni, tale da esigere la disponibilità in misura adeguata di personale dotato di specifica professionalità che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica, attrezzature e mezzi informativi;
- che, inoltre, sono necessarie risorse per la riorganizzazione ed estensione dei servizi erogati, al fine di ampliarne l'accessibilità, e per l'introduzione di nuovi servizi in risposta ad esigenze emergenti;
- che tali obiettivi sono raggiungibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili o, se insufficienti, da potenziare -, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della semplificazione sia a favore dei cittadini/utenti sia del personale preposto;
- che nel Protocollo di finanza locale per gli anni dal 2012 al 2014 Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno previsto, a più riprese, che, nell'ambito dell'ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali possa essere raggiunta attraverso un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei Comuni per la gestione dei servizi comunali;
- che, al di là delle modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento istituzionale provinciale, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore ritengono che la Comunità della Paganella possa svolgere un ruolo importante nell'erogazione dei servizi comunali,

coordinando e supportando i Comuni nell'erogazione degli stessi, avvalendosi in particolare delle risorse umane già esistenti sul territorio e valorizzandone le competenze e la specializzazione senza duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità;

- la Comunità della Paganella e le Amministrazioni comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata, già in atto, del Servizio Bibliotecario Intercomunale, convenendo sull'opportunità di ampliarla anche alla Comunità della Paganella e di estenderne, con l'occasione, anche l'ambito di operatività, con particolare riferimento all'incremento degli orari di apertura al pubblico della sede centrale e di alcuni punti di prestito, nonché alla possibilità che il personale possa essere destinato anche all'organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali programmate dalla Comunità della Paganella;
- che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. è previsto che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni, le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni”;
- che nella seduta la Conferenza dei Sindaci della Comunità della Paganella riunitasi in data 4 dicembre 2014 con la partecipazione del Presidente della Comunità stessa si è convenuto di avviare operativamente la summenzionata nuova gestione associata a partire dal 1° gennaio 2015, previa stipula di apposita convenzione destinata a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, nonché i reciproci rapporti tra gli Enti aderenti alla forma associativa, sulla base dello schema approvato nella medesima seduta della Conferenza dei Sindaci.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ARTICOLO 1**

### ***Valore delle Premesse***

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

## **ARTICOLO 2**

## *Oggetto*

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore di seguito denominati semplicemente Comuni, e la Comunità della Paganella, di seguito denominata semplicemente Comunità, convengono di costituire la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di biblioteche quale articolazione del Sistema Bibliotecario Trentino, ai fini della migliore utilizzazione delle risorse materiali e professionali, dell'integrazione dei patrimoni documentari per garantire una maggior offerta informativa, e del coordinamento delle attività di promozione della lettura e della cultura in generale.
2. La gestione associata assume la denominazione di “**GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DELLA PAGANELLA**”.
3. Alla Comunità è attribuito il ruolo di “ente capofila” del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Alla Comunità spetta il compito di:
  - gestire e organizzare il servizio, per conto degli Enti aderenti alla presente convenzione, nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'Organo di governo di cui all'art. 8;
  - gestire e organizzare, dal punto di vista del rapporto funzionale, il servizio con il personale dedicato alla gestione associata, avvalendosi delle proprie strutture amministrative;
  - adottare, anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'Organo di governo.
4. La Comunità è, altresì, individuata quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, per l'assegnazione ed erogazione di eventuali trasferimenti ed incentivi finanziari a supporto della gestione associata.

## **ARTICOLO 3**

### *Finalità*

1. La gestione associata del servizio bibliotecario intercomunale è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla

riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili sia umane che di mezzi ed attrezzature (efficienza gestionale), oltre che un maggiore coordinamento delle politiche culturali degli Enti associati.

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. Per supportare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema secondo quanto concordato dagli Enti aderenti alla presente convenzione nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 8.
3. Gli Enti aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il Servizio Bibliotecario secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.
4. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio bibliotecario integrato nel Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 e ss.sm. e dalle direttive di indirizzo e coordinamento esercitate dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-99/Leg., con decorrenza dal giorno 19 dicembre 2012.
5. Gli Enti aderenti alla convenzione perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio bibliotecario.

A tali fini la gestione associata del servizio bibliotecario della Paganella, avvalendosi anche della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente aderente, provvede:

- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio e all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della “Gestione associata” con effetti per i singoli Enti partecipanti.

## **ARTICOLO 4**

### **Natura ed organizzazione del Servizio Bibliotecario della Paganella**

1. Il Servizio Bibliotecario Intercomunale della Paganella è costituito dalla sede centrale, sita nel Comune di Andalo, e da quattro punti di lettura con sede rispettivamente nei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore. È articolazione del Sistema bibliotecario trentino, e parte integrante dello stesso.

I servizi bibliotecari che offre sono gestiti in forma associata per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) aumento della capacità di offerta sia documentaria, attraverso il coordinamento degli acquisti, sia culturale attraverso la programmazione delle attività promosse dagli Enti aderenti alla presente convenzione;
- b) aumento dell'efficienza dei servizi, della loro efficacia verso la popolazione residente ed ospite sul territorio degli Enti aderenti alla presente convenzione, attraverso:
  - il coordinamento e l'integrazione degli orari di apertura di sede centrale e punti di prestito, al fine di garantire la continuità del servizio al pubblico per 6 (sei) giorni la settimana;
  - l'interazione con i servizi culturali e con i servizi alla persona;
  - l'integrazione con eventuali servizi bibliotecari scolastici;
  - l'estensione dei servizi alle categorie svantaggiate;
- c) aumento della professionalità dei bibliotecari attraverso:
  - la individuazione e la valorizzazione delle competenze e delle attitudini individuali;
  - la realizzazione di un costante confronto sul piano professionale;
- d) impiego razionale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie attraverso le economie di scala nella gestione.

2. La sede centrale del Servizio bibliotecario della Paganella è sita ad Andalo e svolge un servizio bibliotecario di base a carattere locale, rivolto a tutti i cittadini residenti ed ospiti, senza distinzioni di età, di livelli di istruzione, di professione, razza, nazionalità, religione, idee politiche, genere e

orientamento sessuale, limiti fisici o di apprendimento. Svolge nel proprio territorio un ruolo preminente nella promozione culturale e nella educazione permanente. In particolare:

- rende disponibili, in ogni settore dello scibile, risorse costantemente aggiornate, atte a soddisfare ogni esigenza di lettura, informazione, studio e aggiornamento attraverso la realizzazione di un moderno servizio di informazione e documentazione a livello divulgativo, condotto con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni;
- assicura la memoria storica del territorio della Comunità della Paganella attraverso il reperimento, il trattamento e la valorizzazione della relativa documentazione in apposita sezione locale;
- opera nel campo della promozione culturale anche in sinergia con le associazioni e gli altri soggetti culturali ed educativi del territorio, impegnandosi in attività volte principalmente alla diffusione della lettura, all'aggiornamento dei cittadini su argomenti di attualità, all'approfondimento di tematiche legate al territorio, alla comprensione e all'uso dei processi e degli strumenti della comunicazione e dell'informazione.

3. I Punti di lettura sono articolazioni del Servizio Bibliotecario della Paganella e hanno lo scopo di rispondere in particolare alla domanda di lettura ed informazione della popolazione dei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore. Rinviano la soddisfazione di ogni ulteriore domanda alla sede centrale e alla rete del Sistema bibliotecario trentino. Essi sono diretti dal responsabile del Servizio che ne garantisce la conduzione tecnica.

4. Il Servizio Bibliotecario della Paganella, al fine dell'integrazione dell'offerta informativa, redige e aggiorna periodicamente la carta delle collezioni di area. La dotazione documentaria, l'aggiornamento del patrimonio, la costituzione e sviluppo delle raccolte, le caratteristiche delle sedi e i requisiti del personale in servizio tengono conto della domanda del territorio, come determinata dall'ultima edizione disponibile del Profilo di Comunità e rispettano il Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-99/Leg. e ss.mm..

## **ARTICOLO 5**

### *Modalità di svolgimento della gestione associata*

1. La sede della gestione associata è stabilita ad Andalo, presso la sede della Comunità, dove si

provvede alle attività proprie della gestione associata, nonché all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari alla gestione stessa, al riparto delle spese del servizio sugli Enti serviti e all'incasso degli eventuali finanziamenti provinciali. Presso il Comune di Andalo e, rispettivamente, presso i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono operative la sede centrale (Andalo) della Biblioteca ed i Punti di Lettura (gli altri Comuni) che assicurano il servizio al pubblico rivolto a tutti i cittadini.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito dell'organismo di cui all'art. 8 il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila.

## **ARTICOLO 6**

### ***Personale***

1. La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, in prima applicazione, da n. 3 unità di personale a tempo indeterminato ed in particolare:
  - n. 1 unità con profilo professionale di Funzionario Bibliotecario Categoria D – a tempo pieno (36 ore settimanali) attualmente alle dipendenze del Comune di Andalo, capofila dell'attuale "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta";
  - n. 1 unità con profilo professionale di Assistente Bibliotecario Categoria C – a tempo pieno (36 ore settimanali), capofila dell'attuale "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta";
  - n. 1 unità con profilo professionale di Assistente Bibliotecario Categoria C – a tempo parziale (18 ore settimanali), capofila dell'attuale "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta".
2. Ai fini di assicurare il regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalla presente convenzione, il Servizio Bibliotecario della Paganella, per il tramite della Comunità capofila del servizio medesimo, dovrà assicurarsi, attraverso assunzioni a tempo determinato ove consentito dalle vigenti disposizioni ovvero attraverso la stipula di contratti con società cooperative specializzate nella prestazione di servizi bibliotecari, la disponibilità di due ulteriori unità di personale bibliotecario per un numero complessivo di almeno 45 ore settimanali.
3. La dotazione organica del servizio associato (compresa la disponibilità aggiuntiva di personale di cui

al precedente comma 2) può subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle decisioni assunte dall'Organo di governo di cui all'art. 8 e della normativa vigente.

4. Gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi delle professionalità già assegnate al "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta". In particolare, il Comune di Andalo, capofila del "Servizio bibliotecario intercomunale Altopiano Paganella-Brenta", adotta i provvedimenti necessari per trasferire alla Comunità della Paganella, capofila del "Servizio Bibliotecario della Paganella" le unità di personale individuate al comma 1 del presente articolo. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dalla Comunità nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'Organo di governo della gestione associata.
5. La sede di lavoro dei dipendenti assegnati alla gestione associata del "Servizio Bibliotecario della Paganella" è individuata presso la sede centrale del servizio medesimo (Andalo). In caso di spostamento dalla sede centrale ai punti di prestito i dipendenti avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale provinciale.
6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.
7. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato è in capo alla Comunità della Paganella e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nella Comunità stessa; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale (comunque nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 7, 8 e 9), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.
8. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 7 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo.

9. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento della Comunità, dal Segretario della Comunità, sentito il Responsabile del servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario della Comunità, previo parere del Responsabile. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità (indennità di posizione organizzativa, indennità di area direttiva ecc.), previste dal contratto sono determinati dalla Comunità, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Organo di governo di cui al successivo articolo 8.
10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

## **ARTICOLO 7**

### ***Responsabile del servizio associato***

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a un dipendente, individuato dalla Comunità d'intesa con l'Organo di governo, la responsabilità e la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del servizio bibliotecario intercomunale.
2. Il Responsabile del servizio associato:
  - a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Organo di governo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;
  - b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'Organo di governo che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
  - c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti, anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal servizio associato per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui alla presente convenzione e quella sostenuta dalle singole amministrazioni prima dell'avvio della gestione associata.
3. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata l'Organo di governo può individuare, su proposta del Responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo responsabile alle quali affidare la gestione di specifici

settori di attività del servizio associato.

4. Il Responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli Enti aderenti alla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
5. L'Organo di governo di cui all'art. 8 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli Enti aderenti alla gestione associata, del Responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 3.

## **ARTICOLO 8**

### ***Organo di governo***

1. I Comuni aderenti e la Comunità della Paganella concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Organo di governo" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.
2. L'Organo di governo è composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni partecipanti e dal Presidente della Comunità. Presiede le sedute il Presidente della Comunità.
3. Competono all'Organo di governo in particolare:
  - a) l'individuazione, di intesa con la Comunità, del Responsabile della gestione associata previsto dall'art. 6, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale e relativa al personale;
  - b) l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni partecipanti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili; in particolare compete all'Organo di governo la definizione degli orari di apertura al pubblico della sede centrale e dei punti di prestito ed il coordinamento degli eventi/iniziativae/manifestazioni di carattere culturale programmati da ciascun ente aderente al servizio associato;
  - c) la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
  - d) la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'Ente capofila su proposta del Responsabile del servizio associato;
  - e) l'eventuale esternalizzazione di parte del servizio nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri

enti;

f) l'utilizzo di eventuali risorse straordinarie relative al servizio;

g) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio;

h) la valutazione preventiva dei regolamenti tecnici di servizio (regolamento/carta dei servizi e carta delle collezioni della biblioteca) da sottoporre successivamente all'approvazione dei competenti organi della Comunità;

i) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti aderenti.

4. Alle sedute dell'Organo di governo partecipano il Responsabile del servizio associato, con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, e il Segretario della Comunità, con funzioni di consulenza tecnico-giuridica e per assicurare il dovuto coordinamento tra la gestione associata e le varie attività della Comunità. La verbalizzazione viene effettuata dal Responsabile del servizio associato.

5. L'Organo di governo assume le proprie decisioni con una maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti.

#### **Art. 9 - Compiti degli Enti convenzionati**

1. Spetta della Comunità della Paganella, capofila del Servizio:

a) esercitare la gestione, dal punto di vista funzionale, del personale in servizio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7;

b) approvare la Carta dei Servizi, che sostituisce e integra il vigente Regolamento di Biblioteca, la Carta delle collezioni, nonché ogni altro documento di servizio del Servizio Bibliotecario Intercomunale;

c) convocare, tramite il Presidente, l'Organo di Governo per l'assolvimento dei compiti previsti dal precedente articolo 8, con particolare riferimento all'approvazione del programma annuale del Servizio associato e delle relative previsioni di spesa e, rispettivamente, del consuntivo dell'attività svolta con relativa ricognizione delle spese sostenute;

d) dotare il Servizio bibliotecario intercomunale del personale qualificato, ai sensi della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 e del Regolamento della Giunta provinciale n. 922 di data 11 maggio 2012 reso esecutivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 24-99/Leg., nella misura necessaria ad

assicurare la gestione del Servizio. Per la gestione dei punti di lettura o per l'ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico, limitatamente alle funzioni di erogazione del servizio di prestito anche a domicilio e vigilanza per consultazione in sede potrà avvalersi dell'apporto delle associazioni di volontariato, previa regolamentazione dei rapporti e nel rispetto delle norme nazionali e provinciali in vigore;

e) sottoscrivere la convenzione con la Provincia autonoma di Trento per l'adesione al Catalogo Bibliografico Trentino ed assicurarne gli adempimenti conseguenti.

2. Spetta ai Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore:

a) predisporre, potenziare e mantenere i locali, gli arredi e le attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività della sede centrale (Andalo) e dei rispettivi punti di lettura (Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore) in modo rispondente ai requisiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. In particolare il Comune di Andalo, in cui è sita la sede centrale che funge da centro di coordinamento del servizio bibliotecario intercomunale, prevede spazi idonei allo svolgimento delle operazioni connesse con la funzione di coordinamento;

b) assicurare il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia, la manutenzione ed ogni altra operazione necessaria all'utilizzo dei locali per la funzione di sede centrale (Andalo) e punti di lettura (Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore);

c) designare il proprio rappresentante in seno all'Organo di governo di cui all'articolo 8;

d) consentire al personale del Servizio bibliotecario intercomunale l'accesso ai locali dei punti di lettura per l'espletamento dei compiti di servizio.

#### **Art. 10. – Programmazione finanziaria**

1. La Comunità della Paganella, in qualità di capofila della gestione associata del Servizio Bibliotecario della Paganella, approva, nei tempi utili alla formazione del bilancio di previsione annuale, su proposta dell'Organo di Governo, il programma di gestione del Servizio associato e le relative previsioni di spesa per l'anno successivo, indicando le quote a carico dei singoli enti aderenti in base ai criteri di riparto di cui al successivo art. 11. Detto programma e le relative previsioni di spesa integrano il bilancio della Comunità della Paganella, capofila della gestione associata del titolare del Servizio Bibliotecario della Paganella. Del programma e delle relative previsioni di spesa è inviata copia agli enti convenzionati.

2. Entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento la Comunità della Paganella trasmette ai Comuni convenzionati copia del Consuntivo annuale del Servizio Bibliotecario della Paganella.

## **ARTICOLO 11**

### ***Rapporti finanziari***

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli Enti aderenti con le modalità specificate dal presente articolo:

a. Le spese inerenti l'approntamento (struttura, arredo e attrezzatura) e la gestione (luce, riscaldamento, telefono, pulizia, manutenzione ecc.) della sede centrale e, rispettivamente, dei punti di lettura della biblioteca di Comunità sono a carico dei Comuni ove gli stessi sono ubicati.

b. Le spese occorrenti al funzionamento del Servizio Bibliotecario della Paganella nelle sue articolazioni di sede centrale e punti di lettura di cui all' art. 2 comma 3 (Personale, dotazione ed incremento dal patrimonio documentario (libri, periodici, multimedia ecc.), nonché per l'acquisizione del materiale accessorio e delle attrezzature di uso collettivo sono imputate al bilancio della Comunità e vengano ripartite tra i Comuni convenzionati nelle modalità di seguito riportate:

I) spese di personale (determinato sommando il costo del personale, a tempo indeterminato e/o determinato, assegnato alla gestione associata del servizio bibliotecario, compresi oneri riflessi derivanti dal trattamento previdenziale, assistenziale e di fine rapporto lavoro, nonché il corrispettivo di eventuali contratti stipulati con società cooperative specializzate nella prestazione di servizi bibliotecari per la messa a disposizione di personale bibliotecario):

- il 25% (venticinqueper cento) costo del Responsabile del servizio è a carico della Comunità della Paganella che potrà avvalersi in misura proporzionale delle prestazioni dello stesso responsabile per l'organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali programmate dalla Comunità;

- la restante parte del costo del personale è a carico dei Comuni convenzionati in quota calcolata sulla base della percentuale annua delle ore di effettiva apertura al pubblico di ciascuna sede di servizio (sede centrale e punti di prestito); fatta salva la possibilità di revisione su conforme decisione unanime dell'Organo di governo il servizio associato garantirà:

- un orario di apertura al pubblico della sede centrale di Andalo per 21 ore settimanali;
- un orario di apertura al pubblico dei punti di prestito di Fai della Paganella e Spormaggiore per 10 ore settimanali;
- un orario di apertura al pubblico dei punti di prestito di Cavedago e Molveno per 8 ore settimanali.

II) spese di attivazione e funzionamento (spese dirette all'incremento ed al rinnovo delle raccolte, alla gestione di iniziative promozionali, all'acquisizione di materiale e attrezzature di uso collettivo per la gestione del servizio) a carico di ciascun Comune in percentuale rapportata alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente nel proprio Comune, sommata all'affluenza turistica italiana estiva (01.06-31.09), di cui all'ultimo dato disponibile del servizio Provinciale di Statistica, calcolata attraverso la seguente formula: - presenze alberghiere + extralberghiere / 365.

c) Spese per attività culturali:

1. spese di interesse comunitario: vanno ripartite secondo i criteri di volta in volta stabiliti dall'Organo di governo di cui all'articolo 8;
  2. spese relative ad attività richieste da un singolo Ente: vanno addebitate in sede di riparto all'Ente richiedente. Nel caso in cui queste attività siano rilevanti per il coinvolgimento e l'impiego di tempo lavorativo del personale in servizio, deve essere preventivamente informato l'Organo di governo.
2. Le entrate derivanti da trasferimenti e/o contributi provinciali e dai rimborsi vari vengono ripartite fra i Comuni secondo il criterio di cui al comma 1. punto II) relativo alle spese di attivazione e funzionamento.
3. Le somme risultanti dall'applicazione dei criteri di riparto di cui al precedente comma 1, vengono erogate dai Comuni di Andalo, Cavedago, Fai dalla Paganella, Molveno e Spormaggiore alla Comunità, sulla base del programma e preventivo di spesa approvato e iscritto al Bilancio, in due soluzioni: il 50% del preventivo entro il mese di marzo di ogni anno ed il saldo, comprensivo di eventuale conguaglio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dietro presentazione di un preconsuntivo e relazione illustrativa. In caso di ritardo la Comunità potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R. D. L, 16. 07. 1925 n. 1328 e s.m.

## ARTICOLO 12

### *Durata della convenzione*

1. La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli Enti contraenti, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni che autorizzano la stipulazione della presente convenzione.
2. La presente convenzione dura 10 (dieci) anni, salvo risoluzione consensuale dalla presente convenzione da parte di tutti gli Enti convenzionati.
3. I Comuni e la Comunità si impegnano fin d'ora ad effettuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, una valutazione complessiva della gestione associata disciplinata dalla presente convenzione, nonché a rivedere, se del caso, il numero dei dipendenti messi a disposizione della gestione associata, i relativi orari settimanali di messa a disposizione, nonché i criteri di riparto della spesa tra gli Enti aderenti alla convenzione.
4. Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione dovranno essere concordate ed approvate da tutti gli Enti convenzionati.
5. In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano regoleranno le questioni derivanti dalla utilizzazione del personale e del patrimonio bibliografico tenuto conto delle quote di riparto di cui all' art. 11.
6. In caso di recesso unilaterale della convenzione da parte di uno dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, il Comune recedente è tenuto a corrispondere alla Comunità della Paganella, titolare del Sistema Bibliotecario la quota parte degli oneri per il personale, come calcolata al precedente art. 11, comma 1, lettera b, alinea I) della presente convenzione, per la durata dell'eventuale messa in disponibilità del personale derivante dalla riduzione del servizio conseguente al recesso dalla convenzione. Tale quota non è dovuta nel caso il personale in esubero venga utilizzato comunque nell'ambito del Servizio bibliotecario della Paganella o in altri servizi di pari qualifica della Comunità della Paganella. Il patrimonio documentario presente nella sede del Comune recedente viene devoluto al Sistema Bibliotecario medesimo e distribuito presso le altre sedi.
7. In caso di recesso unilaterale da parte della Comunità della Paganella, capofila del Servizio Bibliotecario della Paganella, le questioni derivanti dalla utilizzazione del personale e del patrimonio

bibliografico saranno definite dalle deliberazioni consiliari che prenderanno atto del recesso. Per la durata residua della convezione, la Comunità è, comunque, tenuta a corrispondere al Comune che si prenderà in carico il personale assegnato al Servizio bibliotecario della Paganella la quota del 25% (venticinqueper cento) della spesa del Responsabile della gestione associata, come definita al precedente art. 11, comma 1, lettera b, alinea I).

### **ARTICOLO 13**

#### ***Risoluzioni di controversie***

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Organo di governo di cui all'articolo 8.
2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

### **ARTICOLO 14**

#### ***Disposizioni di rinvio***

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Il patrimonio documentario del servizio bibliotecario intercomunale "Brenta Paganella", attualmente condiviso ed indiviso tra i Comuni aderenti alla relativa, sarà preso in carico nell'inventario del Servizio bibliotecario della Paganella, continuando, comunque, a rimanere condiviso ed indiviso tra gli stessi Comuni che, in base alla presente convenzione, fanno parte del Servizio bibliotecario della Paganella.
3. Il personale in servizio presso il Servizio Bibliotecario Intercomunale Altopiano Paganella Brenta viene trasferito alle dipendenze della Comunità della Paganella, sentite le OO.SS..

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Il Presidente della Comunità della Paganella

- Donata Sartori -

Il Sindaco del Comune di Andalo.....

- Paolo Catanzaro -

Il Sindaco del Comune di Cavedago.....

- Marco Clamer -

Il Sindaco del Comune di Fai della Paganella

- Gabriele Tonidandel -.....

Il Sindaco del Comune di Molveno

- Ruggero Franchi -.....

Il Sindaco del Comune di Spormaggiore

- Mirco Pomaroli -